



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 06/07/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 655

Istituzione provvisoria di un dispensario farmaceutico nella località di Enzitetto - Comune di Bari, ai sensi dell'art. 6 della L. 362/91 - Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Unità Operativa pianta organica farmacie dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica, dal Dirigente dell'ufficio Assistenza Farmaceutica e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

l'art. 6 comma 1 della L. 362 dell'8.11.91 prevede che nei Comuni, frazioni o centri abitati ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le Regioni istituiscono dispensari farmaceutici;

Per il Comune di Bari la Giunta Regionale con deliberazione n. 3457 del 31/7/98 pubblicata sul Burp n. 101 del 14/10/98, aveva approvato la revisione della pianta organica farmacie, individuando, a1tresì, nuove zone di decentramento, tra cui la zona n. 51 bis nella località di Enzitetto avente i seguenti confini: Linea ferroviaria (da strada Catino a via Capitaneo; Strada Catino fino al confine Comunale; Linea di Confine Comunale fino a strada Torre di Brengola; Strada Torre di Brengola fino a Piazza Capitaneo, - via Capitaneo alla linea F.S.

Le individuate nuove zone di decentramento, come precisato dalla legge reg.le n. 16/96 erano messe a disposizione di quei farmacisti titolari di sede sovranumeraria nel Comune di Bari, perché, tramite procedura concorsuale fossero assegnate.

In considerazione, infatti delle espletate procedure concorsuali si è proceduto a garantire assistenza farmaceutica in zone di nuovo insediamento abitativo della Città di Bari che ne erano prive.

Tuttavia tra queste avvenute assegnazioni non compare anche quella di Enzitetto, perché non richiesta dai partecipanti al concorso.

Tale zona risulta densamente popolata, tanto che numerose petizioni rese note anche agli Organi di Stampa, sono state promosse dalla popolazione della località.

Altresì, numerosi solleciti sono pervenuti a questo Assessorato da parte dell'Ordine provinciale dei farmacisti e dal Comune di Bari, i quali hanno più volte sollecitato questo Assessorato, affinché con una soluzione anche di emergenza sia resa possibile, l'assistenza farmaceutica in questa località.

La normativa vigente ed in particolare l'art. 6 comma 1 della legge 362/91 modificativo in parte dell'art. 1, 4 comma della legge 221/68, prevede la possibilità nei comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti qualora non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, di autorizzare l'apertura di dispensari farmaceutici da parte della Regione

A tale proposito il Comune di Bari con la nota prot. n. 5039 del 9/11/01, ha precisato che nella località anzidetta la popolazione, come indicato dalla legge n. 221/68, attualmente non supera i 5000 abitanti, per cui in attesa che la predetta zona sia richiesta in assegnazione da parte di farmacista avente titolo al trasferimento, è opportuno sopperirvi provvisoriamente con l'istituzione di un dispensario farmaceutico:

Alla sua gestione, così come indicato dall'art. 6 comma 2 della legge 362/91 si può provvedere, affidandone la responsabilità al titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina.

In caso di rinuncia il dispensario sarà gestito dal Comune stesso.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del titolo regionale né a carico degli enti per i cui debiti, i creditori potrebbero valersi sulla Regione. Inoltre il presente provvedimento non comporta spese in relazione al Fondo Sanitario Regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del Fondo in parola assegnato o da assegnare a ciascuna Azienda Sanitaria od Ospedaliera.

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica
Sig.ra Carmela Cavallo

L'Assessore relatore delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4 L.R. n. 7/97 lettera d)

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell'Assessore alla Sanità;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio piante organiche del Servizio farmaceutico, dal Dirigente del Servizio Farmaceutico, dal Coordinatore del Settore sanità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati:

di provvedere, in applicazione dell'art. 6 comma 1 della legge 362/91 e art. 1 comma 4 legge 221/68 all'assistenza farmaceutica nella località di Enzitetto con l'istituzione provvisoria di un dispensario farmaceutico, in attesa di assegnazione a farmacista titolare avente titolo che ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 9 della legge reg.le n. 16/96 ovvero da assegnare a seguito di eventuali procedure concorsuali ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/96.

Di precisare che il predetto dispensario farmaceutico, sarà insediato nella zona farmaceutica individuata nella località di Enzitetto, i cui limiti territoriali, stabiliti con il provvedimento di G.R. n. 3457/98, pubblicato sul Burp n. 101/98, sono i seguenti:

Linea ferroviaria da strada Catino a via Capitaneo; Strada Catino fino al confine Comunale; Linea di Confine Comunale fino a strada Torre di Brengola; Strada Torre di Brengola fino a Piazza Capitaneo - via Capitaneo alla linea F.S.

Di affidare ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 362/91, la gestione del dispensario farmaceutico alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. In caso di rinuncia il dispensario sarà gestito dal Comune stesso.

Esperate le procedure di affidamento da parte della Autorità Sanitaria locale, la A.S.L. Ba/4, competente territorialmente, provvederà ad effettuare la opportuna visita ispettiva al fine di verificare la rispondenza del suddetto esercizio al requisito igienico sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità copia del relativo verbale.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6, lettera H della legge regionale n. 13 del 12/4/94.

Di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Bari e al Direttore Generale della Asl /BA4 a cura del Settore Sanità.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
